

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2017, proposto da:

Alessia Di Maggio, , Giulio Vannucci, Elena Lupi, Donatella Ciari, Anna Di Paola, Felicita Maffei, Cecilia Montorro, Stefania Pagano, Caterina Babini, Viola Bezzi, Valentina Ponti, Gaetana Mannara, Annalisa Fommei, Chiara Di Toro, Silvia Zorzella, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Mirenghi, Stefano Viti, Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio eletto presso lo studio Michele Mirenghi in Roma, viale Bruno Buozzi n. 32;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca non costituiti in giudizio;

Ufficio Scolastico Regionale Lazio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Carla Pagliarulo e Giuseppina Assalve, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione e adozione delle misure cautelari meglio precisate nel corpo del ricorso:

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 giugno 2016, n. 495 (pubblicato sulla G.U. 22 giugno 2016) avente ad oggetto operazione di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento (GAE) 2014/2017, regolamentate dal Decreto del Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1[^] aprile 2014, n. 235, (decreto recante l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006, per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) nella parte in cui, ai fini del loro aggiornamento per l'anno scolastico 2016/2017, non prevede la possibilità per gli aspiranti che abbiano conseguito il diploma il diploma di laurea in scienze della formazione abilitante all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, (v. infra) di esservi inclusi;
- del decreto n. 235/2014 predetto nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti in possesso del predetto diploma di laurea abilitante in scienze della formazione ovvero che lo avrebbero conseguito nel periodo di efficacia/validità delle predette graduatorie come prorogato dal comma 10 bis del decreto legge 30.12.2015, n. 210, convertito con modificazioni in L. 25 febbraio 2016, n. 26, nella relativa III fascia, ovvero, in subordine, nella fascia aggiuntiva (cd IV fascia), nonché nella parte in cui (art. 9, comma 1, art. 10, comma 2) prevede quale "motivo di esclusione" dalla procedura la presentazione della domanda secondo "modalità difforme da quanto descritto ai commi 2 e 3 del precedente art. 9" (trasmissione via web);
- delle graduatorie risultanti all'esito delle operazioni di aggiornamento di cui al D.M.
 n. 495/2016
- per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, ove occorra:
- il decreto del Ministero dell'Istruzione 20 giugno 2014, n. 486, nella parte in cui, nel disciplinare operazioni di aggiornamento delle GAE per l'anno scolastico 2014/2015, non prevede l'inclusione in dette graduatorie dei laureati in scienze della formazione primaria;

- il decreto del Ministero dell'Istruzione 3 giugno 2015, n. 325, nella parte in cui, nel disciplinare operazioni di aggiornamento delle GAE per l'anno scolastico 2015/2016, non prevede l'inclusione in dette graduatorie dei laureati in scienze della formazione primaria;
- gli atti di esclusione;
- se e per quanto di ragione il D.M. n. 53 del 4 giugno 2012;
- se, e per quanto di ragione, il decreto n. 44 del 12 maggio 2011 del MIUR, come integrato dal decreto n. 47 del 26 maggio 2011, recante l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014;
- se, e per quanto di ragione, il decreto n. 42 dell'8 aprile 2009 del MIUR recante l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011;
- se, e per quanto di ragione, la determinazione dirigenziale MIUR 16 marzo 2007, recante l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009;
- -per la declaratoria e l'accertamento del diritto dei ricorrenti, tutti in possesso del diploma di laurea in scienze della formazione primaria abilitante all'insegnamento ex articolo 6 decreto legge 169 del 2008, convertito con modificazioni in L. 137 del 2008, ad essere inclusi nelle GAE (III fascia o, in subordine, cd IV fascia aggiuntiva);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio; Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2017 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato, quanto all'inserimento in G.A.E. dei docenti abilitati in possesso della

laurea in Scienza della formazione che hanno conseguito l'abilitazione successivamente agli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 che, anche a prescindere dai profili di inammissibilità per omessa tempestiva impugnazione del D.M. n. 235/2014, il ricorso è infondato nel merito alla luce del consolidato orientamento nella materia della sezione (TAR Lazio, sezione III *bis*, n. 2748/2015 cit.), atteso che la preclusione all'inserimento deriva direttamente dalla norma primaria, cioè dall'art.1, comma 605, lett. c) della legge n.296 e, quindi, dall'art. 14, comma 2 ter, del d.l. n. 216 del 2011, che non ha fatto altro che confermare l' impossibilità di nuovi inserimenti nelle G.A.E., e la questione di illegittimità costituzionale è già stata ritenuta manifestamente infondata (cfr. da ultimo, TAR Lazio-Roma, sez. III bis, n. 12630/2016);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del M.I.U.R. delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

> L'ESTENSORE Maria Cristina Quiligotti

IL PRESIDENTE Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO